

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamenti: gli ultimi chiarimenti (FAQ) del MiSE

di Raffaele Pellino

Il Ministero dello Sviluppo Economico (cd. MiSE) ha fornito **ulteriori chiarimenti in materia di super e iper ammortamenti**. Rispondendo, infatti, ad una serie di quesiti nella forma di [FAQ, pubblicati sul sito istituzionale del Ministero lo scorso 12 luglio](#), viene fatta luce su alcune questioni ancora dubbie.

Tra le numerose risposte fornite si rilevano, in primo luogo, quelle riguardanti l'agricoltura 4.0, i concetti di "fabbrica" e di "trasformazione".

Il MiSE, in merito al primo aspetto, precisa che le **macchine agricole possono rientrare nella voce n. 11 dell'Allegato A** alla legge di Bilancio 2017 **se sono in grado di gestire le lavorazioni su base spazio-temporale** al fine di incrementare la profittabilità e ridurre al contempo l'impatto ambientale tramite funzionalità quali: guida parallela, controllo sezioni e/o gestione di applicazione a rateo variabile. In particolare – precisa il MiSE - nell'interpretazione della caratteristica obbligatoria di *"interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program"*, per guida semiautomatica o assistita su trattrici e altre macchine operatrici, si possono intendere sistemi che:

- sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto;
- prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre operazioni.

L'agevolabilità è, inoltre, subordinata al rispetto delle altre 4+2 caratteristiche previste dalla norma.

Il MiSE fornisce, poi, una **definizione** dei seguenti aspetti.

Fabbrica	È l'insieme di attività integrate nella catena del valore di uno o più soggetti, interni o esterni all'azienda, che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto finito (output del processo). Tali attività sono inerenti ai processi aziendali, ovvero alle attività di acquisto, produzione e distribuzione associate a una o più famiglie di prodotto realizzate dalla fabbrica stessa.
Trasformazione	È un processo che modifica lo stato di materie prime, semilavorati e prodotti , eseguito lungo la catena del valore necessaria al fine di rendere disponibile e fruibile un prodotto . La "trasformazione" si realizza per mezzo di macchine, impianti/sistemi che utilizzano energia e necessitano di scambiare informazioni.

In funzione di come detti fattori si **esplicitano e combinano**, possono essere definite **varie tipologie di trasformazione**, di cui a titolo esemplificativo:

- di **forma/geometria**, mediante la sottrazione, aggiunta o deformazione permanente del materiale;
- **chimico / fisiche**, in grado di modificare a livello micro o macro la composizione o la struttura del materiale, o di preservare – mediante conservazione – alterazioni naturali che sarebbero altrimenti avvenute;
- di **relazione tra le parti**, mediante processi di unione (ad esempio, saldatura, incollaggio, cucitura, ecc.), confezionamento, assemblaggio, ecc.;
- **logistiche**, in grado di modificare la localizzazione del materiale all'interno della fabbrica o di altri luoghi della catena del valore;
- **di superficie**, che vanno a modificare le parti superficiali del materiale al fine di variarne le proprietà a livello estetico (colore, apposizione di scritte, disegni, pattern, ecc.) o funzionale (pulizia, proprietà tribologiche, idrofobiche / idrofile, resistenza al fuoco, ecc.).

Un ulteriore aspetto oggetto di chiarimenti ha riguardato una **società di noleggio** “*a lungo termine*”.

Nello specifico è stato chiesto, nel caso tale società acquisti un bene *iper* ammortizzabile ricompreso nell'allegato A della L. 232/2016 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, **come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori**: essi devono essere soddisfatti “internamente” (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione / interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure “esternamente” (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/ interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell'utilizzatore finale)?

Intervenendo sul punto, il Ministero ha precisato, coerentemente con quanto affermato dalla [circolare AdE 4/E/2017](#), **che il noleggiante è il soggetto che ha diritto all'agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli**. Tuttavia, tale circolare non distingue se l'obbligo debba essere soddisfatto “internamente o esternamente”. Al riguardo, viene ora chiarito che **entrambe le opzioni sono valide**; è necessario tuttavia che “*i due casi siano mutuamente esclusivi*”.

Viene, inoltre, fatto presente che qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento dei vincoli presso un cliente, il diritto all'agevolazione sarà **proporzionale al periodo di durata del noleggio**.

A fronte poi di un quesito in cui si chiede se un'azienda che opera nell'ambito dei **servizi alle imprese** è ammissibile all'*iper* ammortamento per la **realizzazione di “sistemi per l'assicurazione della qualità”**, il Ministero ha precisato che “**Tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili alla Tabella A, Finanziaria 2017 possono essere soggetti all'iper ammortamento a condizione che sia verificata l'interconnessione e che il soggetto che realizza l'investimento sia titolare di reddito**

d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui opera e in cui effettua l'investimento".

Proseguendo nell'analisi delle casistiche oggetto di chiarimenti, vengono poste all'attenzione **due situazione relative l'acquisto di un software in cloud**. Nel primo caso, si chiede se sia agevolabile l'acquisto un *software cloud* che, integrato nel proprio gestionale, permette di:

- veicolare in "automatico" le fatture in formato elettronico verso i propri clienti;
- ricevere le fatture di acquisto, effettuarne la disputa online e il ciclo di verifica interna;
- provvedere al pagamento delle fatture stesse.

Per tale *software* arriva risposta negativa da parte MiSE, quindi, lo stesso non è agevolabile. Situazione diversa, invece, per l'altra tipologia di *software*; è, infatti, agevolabile il *software in cloud* che, integrato nel proprio gestionale, permette:

- di inviare ordini ai propri fornitori e ricevere dagli stessi i DDT in formato digitale;
- di tracciare l'avanzamento dei documenti e lo stato in cui si trovano;
- la conservazione digitale dei documenti.

Tale casistica sembra rientrare nella categoria *"software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain"*. Pertanto – precisa il Ministero – se ricorrono i requisiti di natura contabile e fiscale, dal punto di vista tecnico il bene può accedere all'agevolazione.

Da ultimo si segnala che in risposta ad una domanda in merito al beneficio dell'*iper* ammortamento per gli impianti di servizio, il Ministero ha chiarito che **"sono agevolabili solo gli impianti di servizio riconducibili alla voce "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime"**. In particolare, se il contratto di acquisto / appalto / SAL di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione, **allora gli stessi impianti di servizio potranno godere del beneficio fiscale**. Le soluzioni destinate alla produzione di energia sono, invece, da ritenersi escluse.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL PATENT BOX

Scopri le sedi in programmazione >